

SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Sede e personale e dotazione

Art. 3 – Attribuzioni del dipartimento

Art. 4 – Organi del dipartimento

Art. 5 – Il direttore

Art. 6 – Il consiglio di dipartimento: composizione

Art. 7 – Attribuzioni del consiglio

Art. 8 – La giunta di dipartimento

Art. 9 – Articolazione interna del dipartimento

Art. 10 – Commissione paritetica di dipartimento per la didattica e il diritto allo studio (opzionale)

Art. 11 – Il responsabile amministrativo

Art. 12 – Commissione per la sicurezza del dipartimento (opzionale)

Art. 13 – Disposizioni finali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del dipartimento....., istituito con D.R. n. del, nonché i procedimenti di designazione ed elezione inerenti alla costituzione della relativa commissione paritetica per la didattica e il diritto allo studio¹, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari di Ateneo.

Art. 2 – Sede, personale e dotazione

1. Il dipartimento ha sede negli spazi ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione.
2. Afferiscono al dipartimento i docenti indicati nel decreto di costituzione, in successivi decreti di definizione o modifica di afferenze, nonché in quelli concernenti le procedure di reclutamento.
3. Il dipartimento dispone delle risorse finanziarie e di personale ad esso attribuite dal consiglio di amministrazione o, con riferimento al personale tecnico-amministrativo, dal direttore generale.

Art. 3 – Attribuzioni del dipartimento

1. Il dipartimento è dotato di autonomia scientifica, didattica, regolamentare e organizzativa. È altresì dotato di autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del *budget* annuale economico e degli investimenti inserito nel bilancio unico autorizzatorio di previsione annuale approvato dal consiglio di amministrazione, nonché nell'ambito delle variazioni di *budget* che nel corso dell'anno fossero approvate.
2. Il *budget* assegnato al dipartimento comprende inoltre tutte le attività contrattuali e convenzionali con soggetti sia pubblici sia privati correlate e accessorie alle sue funzioni, nonché le eventuali assegnazioni di risorse da parte dell'Ateneo per finalità connesse alla realizzazione delle attività istituzionali
3. Il dipartimento assicura lo svolgimento e il coordinamento delle attività didattiche e formative,

¹L'art. 34 dello Statuto (*Attribuzioni dei dipartimenti*), comma 6, prevede che "Ciascun dipartimento sulla base del proprio regolamento **può** istituire una commissione paritetica per la didattica e il diritto allo studio".

Il periodo "nonché i procedimenti di designazione ed elezione inerenti alla costituzione della relativa commissione paritetica per la didattica e il diritto allo studio" va pertanto mantenuto solo se il dipartimento intende costituire la Commissione paritetica di dipartimento (vedi art. 10), altrimenti l'inciso va cassato.

di ricerca, di terza missione nei settori scientifico disciplinari di propria pertinenza, nonché le funzioni ad esse correlate. Al dipartimento sono, altresì, attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento delle eventuali attività rivolte all'esterno, correlate o accessorie alle competenze sopra citate.

4. Il dipartimento, nell'esercizio delle funzioni ad esso assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, in particolare:²

- a) è responsabile dei corsi di studio ad esso attribuiti e delle relative convenzioni concernenti le attività didattiche, fatte salve le specificità dell'area medica³. Propone l'istituzione di un nuovo corso di studio, nonché l'attivazione, disattivazione e soppressione di un corso di studio istituito;
- b) propone al senato accademico la modifica dell'ordinamento didattico di un corso di studio attribuito e ne delibera il regolamento didattico, su proposta del relativo consiglio di corso di studio, sentiti gli altri dipartimenti associati.
- c) approva il manifesto degli studi, su proposta dei consigli dei corsi di studio attribuiti;
- d) definisce i compiti didattici dei propri docenti, sentiti gli interessati, nel rispetto della congruità e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo. Qualora docenti di uno stesso settore scientifico-disciplinare siano presenti in più dipartimenti, i loro compiti didattici sono determinati, ove necessario, anche di concerto con il dipartimento di afferenza;
- e) provvede, per la copertura di insegnamenti non affidati, all'attivazione degli incarichi e dei contratti di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio ad esso attribuiti;
- f) elabora e trasmette alla scuola cui appartiene le linee programmatiche in materia didattica, scientifica, terza missione, di spesa e di reclutamento del personale docente;
- g) promuove collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati per creare

²Nel seguito dell'articolo sono elencate le attribuzioni del dipartimento disciplinate dall'art. 34 dello Statuto; tuttavia, è possibile integrarle con attività specifiche inerenti al corrispondente ambito di didattica e ricerca, utile in particolare alle aree medico/scientifiche. Al riguardo si può confrontare l'art. 3 del regolamento adottato dal DCCI attualmente in vigore e pubblicato nella pagina **Statuto e regolamenti>Regolamenti delle strutture**.

³Per quanto concerne i dipartimenti di area medica, si veda in particolare:

Statuto, Art. 32 – Strutture fondamentali, comma 2:

2. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, le scuole e i dipartimenti assumono i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati dall'Ateneo con la Regione Liguria, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

sinergie e per reperire fondi per la ricerca, la didattica e le attività di terza missione anche a livello europeo e internazionale;

- h) propone annualmente al senato accademico l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca nonché, anche in accordo con altri dipartimenti, formula proposte per l'istituzione di corsi e scuole di dottorato, ai sensi dello Statuto e del regolamento interno in materia;
- i) formula proposte, anche in accordo con altri dipartimenti, per l'istituzione di scuole di specializzazione, ai sensi dello Statuto e della normativa interna in materia;
- j) diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche;
- k) cura la trasmissione delle necessarie informazioni a studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, occorrendo anche in materia di sicurezza.
- l) propone, per i settori scientifico-disciplinari ad esso attribuiti e nell'ambito delle risorse ad esso assegnate, l'attivazione di procedure di valutazione per il reclutamento di docenti e le relative chiamate;
- m) può costituire, nel rispetto delle disposizioni contenute in apposito regolamento di Ateneo, d'intesa con altri dipartimenti, centri interdipartimentali di ricerca;
- n) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti o comunque connessi al conseguimento di obiettivi specifici assegnati e ai risultati conseguiti.

5. Il dipartimento, con deliberazione del consiglio, può delegare alla scuola, fatta salva la facoltà di assumere in seguito altre e diverse determinazioni, la gestione dei seguenti servizi comuni⁴:

.....

⁴In conformità all'art. 34, comma 12, dello Statuto. Pare opportuno che l'elenco dei servizi comuni da delegare alla scuola consideri tutti i servizi comuni potenzialmente delegabili, poiché se un servizio non viene preventivamente incluso in questo elenco non potrà poi essere delegato con delibera del consiglio di dipartimento. Si sottolinea inoltre l'opportunità che l'individuazione di tali servizi sia concordata tra i dipartimenti afferenti alla medesima scuola e con la scuola stessa.

N.B. Per la scuola di scienze mediche e farmaceutiche:

L'art. 5, comma 3, Regolamento per lo svolgimento di attività didattica, per il conferimento di incarichi e contratti di insegnamento (D.R. n. 5125 del 26.10.2023), stabilisce che, nel caso dei corsi di studio della scuola di scienze mediche e farmaceutiche, in applicazione di apposite disposizioni regolamentari approvate dalla scuola stessa e dai dipartimenti interessati, le competenze che il suddetto regolamento attribuisce di norma ai dipartimenti - eccettuate quelle ad essi riservate dalla legge - possano essere esercitate dalla scuola ("Nel caso dei corsi di studio della scuola di scienze mediche e farmaceutiche, le competenze attribuite ai dipartimenti dal presente regolamento e non riservate ai medesimi dalla legge e dallo Statuto, possono essere esercitate dalla scuola, in applicazione di apposite disposizioni regolamentari approvate dalla scuola stessa e dai dipartimenti interessati")

.....

.....

Art. 4 – Organi del dipartimento

1. Gli organi del dipartimento sono:

- a) il direttore;
- b) il consiglio;
- c) la giunta.

2. Per quanto attiene alle procedure elettorali e al funzionamento degli organi collegiali, si rinvia a quanto previsto dal regolamento generale e dalle disposizioni regolamentari di Ateneo vigenti in materia.

Art. 5 – Il direttore

1. Il direttore rappresenta il dipartimento ed è eletto dal consiglio del dipartimento al suo interno tra i professori ordinari a tempo pieno, salvo quanto disposto dall'art. 65, comma 4 dello Statuto. Dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.

2. Il direttore:

- a) convoca e presiede le sedute della giunta e del consiglio di dipartimento, ne predispone l'ordine del giorno, ed è responsabile dell'attuazione di quanto da essi deliberato;
- b) assicura il collegamento delle attività del dipartimento con le strategie definite a livello di Ateneo, in coordinamento con il responsabile amministrativo per gli aspetti di competenza;
- c) esercita funzioni di vigilanza e coordinamento relativamente a tutte le attività del dipartimento;
- d) sottopone all'approvazione del consiglio di dipartimento le linee programmatiche, la proposta annuale e triennale di *budget* economico e degli investimenti, le variazioni di *budget* nei casi previsti dal manuale di contabilità, nonché le relazioni contenenti gli elementi necessari per l'effettuazione dell'analisi dei risultati della gestione;
- e) individua, sentita la giunta ovvero un'apposita commissione dipartimentale deliberata dal consiglio, i fabbisogni della struttura e propone al consiglio di dipartimento la distribuzione delle risorse, con il supporto del responsabile amministrativo per gli aspetti di competenza;

- f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del consiglio e della giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - g) è consegnatario degli spazi e dei beni mobili assegnati al dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
 - h) se delegato dal rettore, adotta le misure relative alla salute e sicurezza dei lavoratori del dipartimento, secondo le modalità definite dal regolamento di Ateneo in materia;
 - i) elabora e trasmette al rettore la relazione annuale sull'assolvimento delle funzioni in materia di salute e sicurezza svolte in qualità di suo delegato;
 - j) promuove accordi e sottoscrive atti, convenzioni e contratti di competenza del dipartimento;
 - k) accetta le donazioni di valore non superiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le gare di beni e servizi, previo parere favorevole del consiglio di dipartimento;
 - l) svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il direttore designa un vicedirettore tra i professori di ruolo a tempo pieno che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore resta in carica per la durata del mandato del direttore, salva la facoltà del direttore stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.

Art. 6 – Il consiglio di dipartimento: composizione

1. Il consiglio di dipartimento è composto da:
- a) tutti i docenti afferenti;⁵
 - b) il responsabile amministrativo;
 - c) un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo pari al.....%⁶ del personale tecnico-amministrativo del dipartimento in servizio alla data del decreto di indizione delle elezioni, con approssimazione, in caso di decimali, all'intero superiore;

⁵ Ai sensi della definizione di cui all'art. 5 dello Statuto, si intendono per docenti "i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori", compresi anche i ricercatori a tempo determinato, conformemente a quanto previsto anche dall'articolo 41 (Afferenza dei docenti ai dipartimenti), comma 1, dello Statuto medesimo:

1. Fermi restando i doveri didattici derivanti dalle complessive esigenze dell'Ateneo, ogni docente afferisce a uno dei dipartimenti cui è attribuito il settore scientifico-disciplinare al quale appartiene.

⁶ Percentuale **non inferiore al 20%** in conformità all'art. 38, comma 1 dello Statuto, con approssimazione, in caso di decimali, all'intero superiore.

- d) un numero di rappresentanti degli studenti pari al%⁷ dei docenti in servizio alla data del decreto di indizione delle elezioni, con approssimazione, in caso di decimali, all'intero superiore;
- e) un rappresentante dei dottorandi;
- f) un rappresentante degli specializzandi;
- g)⁸

Art. 7 – Attribuzioni del consiglio

1. Il consiglio di dipartimento esercita le seguenti funzioni:
 - a) delibera le linee programmatiche in materia didattica, scientifica, terza missione, di spesa e di reclutamento. A tal fine può costituire al suo interno specifiche commissioni dipartimentali, con funzioni istruttorie, indicandone i criteri di formazione;
 - b) approva, entro i termini e secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, la proposta di *budget* economico e degli investimenti annuale e triennale, le variazioni di *budget* nei casi previsti dal manuale di contabilità nonché le relazioni contenenti gli elementi necessari per l'effettuazione dell'analisi dei risultati della gestione;
 - c) elabora i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per le sue attività di didattica, ricerca e terza missione;
 - d) elabora i criteri generali per l'impiego coordinato del personale, dei locali, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
 - e) esercita, in materia di sicurezza, le competenze attribuite dal regolamento di Ateneo;
 - f) approva annualmente le proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca; approva le proposte di istituzione dei corsi e delle scuole di dottorato ai sensi dello Statuto e del regolamento interno in materia⁹;

⁷ Percentuale **non inferiore al 15%** in conformità all'art. 38, comma 1, dello Statuto, con approssimazione, in caso di decimali, all'intero superiore.

⁸ Si ricorda che l'articolo 38, comma 2, dello Statuto prevede che il regolamento di dipartimento, oltre a poter modificare le percentuali relative al personale tecnico amministrativo e agli studenti, nel rispetto dei limiti di rappresentanza, possa, altresì, integrare la composizione del consiglio con eventuali altri componenti (quali, ad esempio, il manager didattico o il coordinatore tecnico).

⁹ Vedasi il Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca
(https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/documents/Regolamento_dottorato_ricerca_2022.pdf)

- g) approva le proposte di istituzione di scuole di specializzazione, ai sensi dello Statuto e dei regolamenti interni in materia¹⁰;
- h) delibera in ordine alle procedure di valutazione e alle chiamate dei professori e dei ricercatori a tempo determinato. Alle deliberazioni concernenti le procedure di valutazione e le chiamate di professori ordinari partecipano solo i professori ordinari. Alle deliberazioni concernenti le procedure di valutazione e le chiamate di professori associati partecipano solo i professori ordinari e associati. Alle deliberazioni concernenti procedure di valutazione di ricercatori a tempo determinato partecipano solo i docenti;
- i) approva accordi, atti, convenzioni e contratti di competenza del dipartimento;
- j) delibera o esprime parere in merito all'accettazione di donazioni, ai sensi di quanto disposto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (RAFC) e dal manuale di contabilità;
- k) approva i documenti richiesti dal sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento (AVA) e può chiedere, motivatamente, per una sola volta, al nucleo di valutazione, il riesame di eventuali valutazioni riferibili al dipartimento;
- l) formula richieste e pareri agli organi di governo in merito all'attribuzione o alla cancellazione di settori scientifico-disciplinari secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo;
- m) esprime parere sulle istanze di afferenza al dipartimento di docenti inquadrati in settori scientifico-disciplinari non attribuiti al dipartimento stesso, nonché sulle istanze di afferire ad altro dipartimento presentate da docenti ad esso afferenti;
- n) approva l'eventuale motivata proposta di modifica della denominazione e dell'acronimo del dipartimento;
- o) delibera l'eventuale confluenza dei consigli di corso di studio affini affidati al dipartimento in un unico consiglio e l'eventuale scissione dell'unico consiglio in singoli consigli di corso di studio;
- p) delibera la costituzione all'interno del dipartimento di articolazioni organizzative interne; sezioni, centri e laboratori di ricerca;
- q) svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge o dai regolamenti.

¹⁰ Vedasi il Regolamento per la formazione specialistica medica
(https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/documents/Reg_formazione_specialistica_medica_2020.pdf)

Art. 8 – La giunta di dipartimento

1. La giunta è composta da:
 - a) il direttore;
 - b) il vicedirettore;
 - c) un numero di docenti pari al ...%¹¹ dei docenti del dipartimento, con approssimazione, in caso di decimali, all'intero superiore;
 - d) il responsabile amministrativo;
 - e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
 - f) uno studente designato dai rappresentanti nel consiglio di dipartimento al loro interno;
 - g) un dottorando o uno specializzando, ove presente, designato dai rappresentanti in consiglio di dipartimento al loro interno.¹²
2. La giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita altresì le seguenti attribuzioni¹³:

.....
.....
.....
.....

Art. 9 – Articolazione interna del dipartimento

Qualora siano deliberate le articolazioni organizzative interne di cui, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera p), il dipartimento può regolarne le modalità di organizzazione, di funzionamento e di svolgimento delle relative attività.

¹¹ Ai sensi dell'art. 40, comma 1, dello Statuto la percentuale del 15% ivi stabilita può essere modificata dal regolamento di dipartimento, **purché non risulti inferiore al 10%**.

¹² Come previsto dall'art. 39, comma 2, del regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni, ove nel consiglio di dipartimento sia stato eletto un solo rappresentante dei dottorandi o degli specializzandi, quest'ultimo è nominato componente della giunta del dipartimento con decreto del direttore.

¹³ Conformemente a quanto previsto dall'art. 40, comma 3, dello Statuto, il regolamento può stabilire il conferimento di ulteriori attribuzioni alla giunta, ad eccezione di quelle che lo Statuto conferisce al dipartimento ai sensi dell'art. 34. Qualora non si individuino ulteriori attribuzioni, si suggerisce di limitare il comma 2 alla prima parte della proposizione (La giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni).

Art. 10 – Commissione paritetica di dipartimento (opzionale)¹⁴

1. Nel dipartimento è istituita una commissione paritetica per la didattica e il diritto allo studio.
2. Per la costituzione della commissione paritetica, ogni consiglio dei corsi di laurea attribuiti al dipartimento propone, designandoli al proprio interno, due componenti, un docente e uno studente, i quali sono successivamente nominati dal direttore di dipartimento. Lo studente è designato tra i rappresentanti eletti nel consiglio del corso di studio, iscritti non oltre il primo anno fuori corso, e completa il proprio mandato qualora, dopo la nomina, si iscriva oltre il primo anno fuori corso. Nel caso in cui non siano stati eletti rappresentanti nel consiglio di corso di studio, il direttore di dipartimento invita il consiglio del corso di studio a individuare uno studente uditore, senza diritto di voto.
3. Il componente della commissione paritetica non può essere componente di organo di governo e, ove possibile, egli non è responsabile per la qualità del dipartimento (RAQ).
4. La commissione paritetica, quale organo di monitoraggio sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti:
 - a) formula alle strutture competenti (corsi di studio), proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica;
 - b) redige e trasmette alla commissione paritetica di scuola per la didattica e il diritto allo studio una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti, anche avvalendosi di strumenti oggettivi di valutazione; la relazione è altresì trasmessa al coordinatore del corso di studio, al direttore di dipartimento e al preside di scuola;
 - c) formula pareri in merito all'attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio attribuiti al dipartimento;

¹⁴ *La legge 240/2010 art. 2, comma 2, lett. g), prevede il vincolo dell'“istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), [per Unige sono le scuole] senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti...”- Lo Statuto ha previsto e regolato le sole CPS quali organi statutarî, ma l'art. 34, comma 6, consente ai dipartimenti di istituire una propria CPD. Il nuovo regolamento generale di Ateneo disciplina solo le CPS; ove il dipartimento intenda costituire una CPD, sarà necessario prevedere una disciplina specifica nel regolamento di dipartimento.*

Si sono pertanto adattate le previsioni riguardanti la commissione paritetica di scuola contenute nel nuovo RGA, come modello per la definizione delle norme relative alla commissione paritetica di dipartimento che possono essere modificate o integrate a seconda delle esigenze della struttura. In particolare, devono essere definite le modalità di costituzione.

- d) segnala al preside, alla commissione paritetica di scuola per la didattica e il diritto allo studio, al coordinatore del consiglio di corso di studi e al direttore del dipartimento le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attività didattiche;
- e) supporta la commissione paritetica di scuola per la didattica e il diritto allo studio;
- f) esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dalle norme vigenti.

5. La commissione paritetica dura in carica due anni accademici¹⁵ e comunque, nei limiti previsti dalla legge, fino alla decorrenza della nomina dei componenti, docenti e studenti, designati per il mandato successivo.

6. La commissione paritetica elegge al suo interno il presidente nella persona di un docente di ruolo e il vicepresidente nella persona di uno studente con le modalità previste dal regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni. Il presidente e il vicepresidente della commissione paritetica di dipartimento restano in carica per un biennio accademico, comunque fino alla decorrenza della nomina dei componenti designati nella nuova commissione paritetica.

Art. 11 – Il responsabile amministrativo

1. Per effetto del rapporto funzionale con il direttore del dipartimento, il responsabile amministrativo, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di dipartimento, assicura che la gestione tecnico amministrativa della struttura si svolga in coerenza con le attività istituzionali della stessa.

2. Ferme restando le attribuzioni di cui all'atto di organizzazione amministrativa e tecnica del direttore generale, al responsabile amministrativo sono attribuite, in particolare, le seguenti funzioni per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili:

- a) predispone la proposta di *budget* annuale e triennale sulla base degli indirizzi del direttore di dipartimento;
- b) esercita le specifiche competenze e responsabilità previste nel regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e nei provvedimenti emanati dal direttore generale in conformità a tale regolamento;
- c) su indicazione del direttore, svolge funzioni di segretario verbalizzante per le sedute del

¹⁵La durata del mandato della CPD deve essere necessariamente pari a un biennio accademico per ragioni di coordinamento con la durata della CPS e del mandato dei rappresentanti degli studenti in CCS, entrambi pari a un biennio accademico.

consiglio e della giunta, per le quali può farsi assistere da propri collaboratori;

d) sentito il direttore del dipartimento, coordina e gestisce il personale della struttura, Qualora sia presente un coordinatore tecnico il coordinamento delle attività del personale addetto al servizio di supporto tecnico e sanitario alla didattica e alla ricerca e la relativa gestione funzionale ordinaria competono al medesimo.

e) collabora con il direttore del dipartimento alle attività volte al regolare funzionamento della struttura, compresa l'organizzazione di corsi, seminari, convegni.

Art. 12 – Commissione per la sicurezza del dipartimento (opzionale)¹⁶

1. La commissione per la sicurezza del dipartimento è composta da:

a) il direttore del dipartimento;

b) il referente per la sicurezza del dipartimento;

c) un docente in rappresentanza di ciascuna delle articolazioni interne del dipartimento/n. ___ docenti;¹⁷

d) il referente di edificio, ove presente.

2. La commissione supporta il direttore del dipartimento nell'adozione delle misure relative alla sicurezza nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento interno in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto al presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.

2. Le modifiche al presente regolamento sono approvate e pubblicate con le stesse modalità previste dallo Statuto per l'approvazione del regolamento stesso.

3. Il presente regolamento è pubblicato nell'albo e sui siti istituzionali di Ateneo e di dipartimento ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo informatico del decreto rettorale di emanazione.

¹⁶ Il Regolamento di Ateneo in materia di salute e sicurezza prevede l'istituzione facoltativa di tale commissione, pertanto, se il dipartimento decide di non costituirla l'articolo 12 va eliminato.

¹⁷In assenza di articolazioni interne si propone di stabilire un numero fisso di docenti non superiore a 4.